

# Comune di CALVI

## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

|  |   |
|--|---|
| Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....  | 2 |
| Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....  | 2 |
| Articolo 3 – <i>Procedura di adesione alla definizione agevolata</i> .....                               | 3 |
| Articolo 4 – <i>Effetti della definizione agevolata</i> .....  | 3 |
| Articolo 5 – <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....                   | 4 |
| Articolo 6 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i> ..... | 4 |
| Articolo 7 – <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i> .....                                      | 4 |
| Articolo 8 – <i>Rinuncia al contenzioso pendente</i> .....   | 4 |
| Articolo 9 – <i>Obbligo del concessionario</i> .....   | 5 |
| Articolo 10 – <i>Norme finali</i> .....  | 5 |

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo riguarda il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Per tutte le fattispecie oggetto di definizione agevolata il Centro di Responsabilità preposto alla fornitura delle informazioni ed alla gestione della procedura dovrà essere il Comune in caso di carichi gestiti direttamente oppure il Concessionario affidatario per i carichi a lui affidati dal Comune. Nel presente regolamento, sia l'Ente che il Concessionario, saranno genericamente indicati con il termine “**Comune**” seppur individuabili separatamente in base ai carichi come diversi centri di responsabilità.

## **Articolo 3 – Procedura di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune in seguito a richiesta del debitore da presentarsi entro il **30 settembre 2023**, trasmette un prospetto informativo nel quale risultano indicati i debiti che possono formare oggetto di definizione agevolata e che successivamente dovranno essere accettati con apposita **dichiarazione di adesione** entro il

**31 ottobre 2023**, con la modalità prescelta, tra quelle previste dal presente regolamento, e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indicherà altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il **31 dicembre 2023** comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione per ogni singolo carico, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **31 gennaio 2023**;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di sei rate per importi inferiori a € 1.000,00, di dieci rate per i debiti la cui sorta capitale ha un valore inferiore a € 5.000,00, quattordici rate per i debiti compresi tra € 5.001,00 e € 10.000,00 e diciotto rate per tutti gli altri importi superiori a € 10.000,00, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al **31 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024**, le restanti rate, tutte definite di pari ammontare, con scadenza *il 30 aprile , il 31 luglio , il 31 ottobre e il 31 dicembre* di ciascun anno a decorrere dal 2024;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

d) l'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad € 40,00 con conseguenziale ridefinizione del piano di rateizzazione;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del **2 per cento annuo**.

4. Il debitore non può richiedere un numero di rate diverse da quelle previste dai criteri del presente regolamento e indicate dal comma 2 b);

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune, indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione/rateizzazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a **cinque giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dell'agevolazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In

tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

#### **Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, con contestuale richiesta di integrale compensazione delle spese di giudizio, depositando copia della dichiarazione stessa. Nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi di cui sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

#### **Articolo 9 – Obblighi del concessionario**

1. Il Concessionario, nella qualità di Centro di Responsabilità per i carichi a lui affidati dall'Ente, dovrà garantire la trasmissione dell'elenco delle definizioni concesse nel rispetto dei criteri disciplinati all'art. 2, al Responsabile dell'Ente entro il **31 gennaio 2024**;
2. Entro 10 giorni dalla scadenza di ogni rata, dovrà trasmettere all'Ente elenco delle pratiche a cui il pagamento è stato assolto nonché di quelle decadute perché trascorsi infruttuosamente i 5 giorni dalla scadenza.

**Articolo 10 – *Norme finali***

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 7 bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, inserito dalla Legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale.
2. Per quanto non direttamente espresso si fa riferimento alla normativa vigente in materia.